

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE I SUSSIDI E I PRESTITI DI STUDIO DEL 27.03.1991

Titolo I : Generalità

Art. 1 Diritto applicabile

I sussidi e i prestiti di studio sono concessi in base alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 2 Campo di applicazione

- 2.1 I sussidi e i prestiti sono concessi ai giovani idonei che, alla scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda, sono domiciliati o residenti a Agno da almeno un anno. Non sono ammessi sussidi o prestiti per la frequenza di scuole, corsi o istituti pubblici o privati, svizzeri o esteri, quando nel cantone vi è la possibilità di frequentare scuole o corsi di pari grado e qualificazione.
- 2.2 Sono sussidiati mediante contributo a fondo perso i seguenti studi: nelle scuole post-obbligatorie siano esse pubbliche o private, con frequenza a tempo pieno, come all'elenco edito dal Dipartimento della pubblica educazione che fa parte integrante del presente regolamento.
- 2.3 Sono concessi prestiti di studio per gli studi e formazioni seguenti:
- a) nelle scuole tecniche e tecniche superiori, nei conservatori, nelle accademie d'arte, nelle scuole di servizio sociale e di preparazione del personale paramedico, negli istituti specializzati nel campo dell'agricoltura e professioni affini, nelle università e nei politecnici;
 - b) gli studi di preparazione al dottorato e di grado post-universitario;
 - c) apprendisti.

Titolo II : Sussidi

Art. 3 Requisiti per la concessione

I sussidi sono concessi soltanto ai richiedenti che soddisfano i seguenti requisiti di base:

- a) per studi nelle scuole cantonali: promozione della classe precedente nell'ultimo anno scolastico;
- b) per la frequenza delle scuole tecniche superiori, delle accademie d'arte, delle scuole di servizio sociale e di preparazione del personale paramedico, negli istituti specializzati nel campo dell'agricoltura e professioni affini: possesso di almeno un attestato federale di capacità o di un titolo giudicato equivalente;

- c) per studi nei conservatori di musica: comprovante l'ammissione; proscioglimento dell'obbligo scolastico e documentazione;
- d) per studi nelle università e nei politecnici: possesso di un attestato di maturità o possesso di una patente di insegnamento, del diploma della Scuola cantonale di commercio, del diploma della Scuola tecnica superiore o di un titolo giudicato equivalente. Gli studenti non portatori di uno dei certificati menzionati, che accedono all'Università di Ginevra in virtù del regolamento interno 27.1.77 sono considerati alla stregua degli studenti in possesso dei certificati di idoneità;
- e) per la continuazione degli studi di cui alle precedenti lett. b), c) e d) il candidato dovrà presentare annualmente, unitamente alla domanda, la prova di aver eseguito con successo il programma di studi dell'istituto.

Art. 4 Determinazione degli importi

Il sussidio previsto è concesso per un importo annuo di Fr. 500.— fino a un reddito imponibile massimo del richiedente e dei suoi genitori di Fr. 45'000.--. La sostanza imponibile viene computata nella misura del 5% solo se superiore a Fr. 100'000.--; l'importo ottenuto viene aggiunto al reddito imponibile.

Art. 5 Modalità di pagamento

I sussidi sono versati entro il mese di dicembre del relativo anno scolastico.

Titolo III : Prestiti di studio

Art. 6 Requisiti per la concessione

I requisiti sono i medesimi di quelli richiesti per i sussidi di cui all'Art. 3.

Art. 7 Determinazione degli importi

Il Municipio può concedere un prestito di studio fino a un importo massimo di 4'000.— fr. annui. Il Municipio nell'esame della domanda e nella commisurazione del prestito terrà conto dei seguenti fattori.

- a) reddito lordo e sostanza imponibile del richiedente;
- b) reddito e sostanza imponibile dei genitori e numero dei figli a carico;
- c) reddito lordo e sostanza imponibile del coniuge;
- d) situazione familiare;
- e) grado e sede della scuola;
- f) eventuali aiuti di altri enti o persone;

g) circostanze speciali.

Il prestito potrà essere concesso solo se il reddito imponibile del richiedente (oltre all'eventuale Reddito del coniuge) e/o dei genitori, non supera l'importo di fr. 60'000.— annui.

La sostanza imponibile viene computata nella misura del 5% sole se superiore a Fr. 100'000.--; l'importo ottenuto viene aggiunto al reddito imponibile.

Art. 8 Rimborso del prestito

La concessione del prestito di studio è subordinata all'impegno di restituzione da parte del beneficiario. Il prestito dovrà essere restituito al più tardi entro 5 anni dalla fine degli studi, secondo le modalità da convenire con il Municipio entro un anno dalla fine degli stessi.

Variante del rimborso.

Con l'ottenimento del titolo di studio e mantenendo il domicilio nel Comune per almeno 5 anni dopo il conseguimento del titolo di studio è concesso uno sgravio globale del 50% sul prestito ottenuto. In caso di non conseguimento del titolo di studio il prestito dovrà essere rimborsato integralmente.

Art. 9 Modalità di pagamento

I prestiti di studio saranno versati in due rate: la prima entro il 31 ottobre, la seconda entro il 30 marzo del relativo anno scolastico.

Titolo IV : Premi

Art. 10 Abrogato

Art. 11 Abrogato

Art. 12 Abrogato

Titolo V : Procedura di assegnazione

Art. 13 Domande

Le domande per ottenere il sussidio o il prestito di studio devono essere presentate al Municipio, tramite formulario ottenibile presso la cancelleria comunale, entro la scadenza fissata nei bandi pubblicati all'albo comunale.

Art. 14 Esame delle domande

Art. 15 Obblighi del richiedente e del beneficiario

a) il richiedente e il beneficiario di un sussidio e di un prestito di studio sono tenuti a dare al Municipio ogni informazione del caso; in particolare circa eventuali aiuti da altre persone o da altri enti per lo stesso scopo;

- b) il beneficiario di un sussidio e di un prestito di studio è tenuto a comunicare al Municipio eventuali mutamenti sopravvenuti nelle condizioni economiche sue e della famiglia;
- c) il beneficiario dovrà comunicare tempestivamente al Municipio eventuali cambiamenti del genere di studi e ogni eventuale sospensione o interruzione degli studi o del corso;
- d) il richiedente e il beneficiario possono essere convocati dal Municipio per un colloquio informativo.

Art. 16 Inadempienza degli obblighi

Se il richiedente o il beneficiario non ottempera agli obblighi dell'Art. 15 in special modo facendo dichiarazioni in veritiere, tacendo fatti rilevanti, mutando il genere di studi senza informare il Municipio, può essere revocata la concessione del sussidio o del prestito o chiesta la restituzione immediata del prestito, rispettivamente la restituzione di ogni importo versato a titolo di sussidio.

Art. 17 Decisione

Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di stato conformemente ai disposti della Legge organica comunale.

Titolo VI : Disposizioni finali

Art. 18 Oneri finanziari

Gli oneri finanziari derivanti dalla applicazione del presente regolamento sono coperti:

- a) da una somma annua a carico del bilancio ordinario del Comune, iscritta quale posta al ramo educazione;
- b) da eventuali donazioni o elargizioni di enti o privati.

Art. 19 Entrata in vigore

Il presente regolamento ha effetto a partire dal 1.9.90 ed entra in vigore con l'approvazione del Consiglio Comunale e la ratifica da parte del Consiglio di Stato.